UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

CITTA'METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Deliberazione COPIA Giunta dell'Unione

Atto n. 23/2025

OGGETTO: "Definizione transattiva pagamenti e gestione tra l'Unione dei Comuni della Valle Ustica e la PRAGMA società consortile arl".

L'anno duemilaventicinque questo giorno 10 dicembre alle ore 11.00 nella Sede dell'Unione si è riunita

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

NOME COGNOME	**PRESENTE**	**ASSENTE**
Marco Bernardi	SI	
Claudio Giustini	SI	
Ilaria Passacantilli	SI	
Claudio Pettinelli	SI	
Laura Mattiucci	SI	

Presiede la Sig.ra Ilaria Passacantilli PRESIDENTE

Assiste il Segretario Dott. Guido Mazzocco.
Risultato legale il numero dei convenuti il Presidente dichiara aperta la discussione per deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Ilaria Passacantilli F.to Dott. Guido Mazzocco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è pubblicata nel sito web istituzionale dal 11/12/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Vicovaro,11/12/2025 Il Segretario
f.to Dott. Guido Mazzocco

TRASMISSIONI E COMUNICAZIONI
La presente deliberazione è stata:
( ) Comunicata, con lettera n in data Ai Signori Capigruppo Consiliari

Vicovaro, Il Segretario
F.to Dott. Guido Mazzocco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Vicovaro,11/12/2025 Il Segretario
Dott. Guido Mazzocco

Allegato alla deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica n. 23/2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Ai sensi del D.Lvo 267/00, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA/AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Dott.Alessandro Angelini

PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE

Ai sensi del D.Lvo 267/00, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE e visto di copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arianna Centroni

10.12.2025

OGGETTO: Definizione transattiva pagamenti e gestione tra l'Unione dei Comuni della Valle Ustica e la PRAGMA società consortile arl.

LA GIUNTA

La Dott.ssa Mattiucci è collegata in modalità videoconferenza .

Considerato che si intende definire quanto descritto nell'allegato in ordine anche alla ricostruzione delle controversie e delle posizioni delle parti;

Precisato che:

- informalmente tra la Società, l'Amministrazione unionale e gli uffici competenti si è concordata una soluzione ottimale per definire i contenziosi in essere e per prevenirne futuri;
- oggetto della presente transazione sono i ritardi nei pagamenti tra l'Unione dei Comuni della Valle Ustica e la Pragma Consortile (come informalmente rappresentato dall'Ing.Angelini , responsabile dell'UT) ;
- non è stato richiesto parere del Revisore dei conti poiché atto non di competenza consiliare (Corte conti Piemonte delibera 345/2013 e Corte conti Liguria parere 5/2014) e poiché inferiore alla sorte (dedotti servizi non erogati) dovuta alla società e quindi da considerarsi come dettaglio di adempimento contrattuale su somme dovute dai Comuni e che da questi saranno rimborsate ;

Ritenuto di poter provvedere in merito poiché la transazione si ritiene conveniente in quanto:

- si eviteranno ulteriori spese pluriennali legali collegate alle lunghe durate dei processi
- si eviteranno le incertezze delle pronunce giudiziali
- non matureranno interessi e non si pagheranno ulteriori interessi pregressi (con economia di euro 5.799,66)
- non si pagheranno spese legali per eventuali contenziosi
- si risparmieranno gli incrementi economici derivanti da eventuali decreti ingiuntivi, da precetto ed esecuzione;

Ribadito che i costi saranno sostenuti dai Comuni secondo il seguente prospetto calcolato sui ritardi nei pagamenti dei singoli Enti :
Vicovaro 49.905,68
Licenza 16.553,37
Percile 13.598,78
Roccagiovine 910,95
Mandela 9.032,22

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili del servizio ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL.;

Visto il D.lvo 267/2000;

Visto lo Statuto;

Ritenuto di poter provvedere in merito stante la convenienza dell'accordo;

Con voti favorevoli unanimi palesi;

DELIBERA

di transigere le insorgende controversie ed i procedimenti di cui in allegato a saldo, stralcio e transazione e per l'effetto di dare mandato al legale rappresentante per la sottoscrizione dell'atto di transazione in nome e per conto dell'Ente.

di trasmettere il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 267/2000.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ad hoc resa, stante l'urgenza di provvedere in merito.

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

Tra

Il Sig Pierluigi Sciò c.f. SCIPLG64E22C203D nato a Castel Madama (RM) il 22/05/1964, nella sua qualità di Rappresentante legale della Società PRAGMA CONSORTILE arl, che rappresenta, con sede in Castel Madama (RM) Via Strada di Colle Rosa CAP 00024 – iscritta al Registro esercenti imprese di Roma al numero 1107169, avente codice fiscale e P.I.n. 08625311009, (di seguito anche "società")

E

Unione dei Comuni della Valle Ustica. (C.F. **e p.i.: 06786251006**) con sede legale in Vicovaro (Rm) Via delle scuole n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore Ilaria Passacantilli , (di seguito denominata anche "Unione ")

di seguito denominate congiuntamente "***Parti***" e singolarmente anche "***Parte***"

E

Comune di Licenza in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito per brevità il "***Comune***")

E

Comune di Vicovaro, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito per brevità il "***Comune***")

E

Comune di Mandela, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito per brevità il "***Comune***")

E

Comune di Roccagiovine, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito per brevità il "***Comune***")

E

Comune di Percile, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito per brevità il "***Comune***")

Premesso

1. Con contratto di appalto rep. n°397 del 19 settembre 2019 l'Unione dei Comuni della Valle Ustica, per conto dei Comuni di Licenza, Vicovaro, Mandela, Roccagiovine, Percile e dei Comuni aderenti all'Unione del Medaniene (Anticoli Corrado, Cineto Romano, Roviano, Riofreddo e Vivaro Romano), affidava alla società Pragma consortile sino al 30.06.2024 (termine prorogato per consentire lo svolgimento della nuova gara), lo svolgimento del servizio di igiene urbana e segnatamente dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, di rifiuti ingombranti e di rifiuti provenienti da mercati e fiere, di raccolta differenziata presso utenze commerciali del cartone, di vetro e barattolame, di raccolta

differenziata di pile, batterie al piombo e medicinali scaduti, di conduzione isola ecologica comunale, dietro versamento di un corrispettivo suddiviso per ciascuna Unione dei Comuni .

2. Il presente atto transattivo definisce le controversie tra la sola Unione dei Comuni della Valle Ustica e la Pragma Consortile, in quanto le eventuali controversie tra l'Unione dei Comuni del Medaniene e la Pragma Consortile saranno definite da separato procedimento.

3. Seppur non materialmente allegata viene richiamata come per integralmente trascritta la pregressa corrispondenza tra le parti e data per nota e conosciuta specificamente ed in particolare la PEC inoltrata dall'appaltatore in data 03.12.2025.

4. Nel corso del rapporto contrattuale si manifestavano delle inadempienze a causa di ritardi dei versamenti dei Comuni e talvolta non si onoravano con tempestività i pagamenti.

5. L'emergenza determinata dal COVID 19 ha contribuito a determinare ritardi.

6. La Pragma Consortile sostiene la maggior parte dei costi del servizio di raccolta rifiuti, compresi le anticipazioni dei costi di recupero dei rifiuti conferiti, seppur l'Unione dei Comuni risulti in ritardo consistente con i pagamenti delle fatture.

7. Il ritardo dei pagamenti da parte dell'Unione dei Comuni della Valle Ustica ha prodotto il maturare di interessi moratori in favore della società, quantificati formalmente dalla stessa in euro **€ 95.799,66**. Tale importo comprende gli interessi maturati sulle fatture emesse in relazione ai rapporti contrattuali di servizi.

8. La Società ha sollecitato e diffidato l'Unione al pagamento delle somme alla medesima dovute avvisando che in difetto avrebbe tutelato i propri diritti innanzi le competenti sedi.

9. Le parti, al fine di evitare l'insorgenza della lite in sede giudiziale, si sono incontrate: l'Unione ha prodotto alla società elenco di servizi non resi, con impegno reciproco di non promuovere giudizi né fare esecuzioni e la società ha ridotto la richiesta di interessi per ritardati pagamenti.

10. Tale procedimento transattivo non determina una variazione degli obiettivi e delle prestazioni del contratto di servizi, ma una definizione delle controversie

11. In ragione di tutto quanto sopra, le Parti intendendo definire complessivamente le rispettive posizioni mediante concessioni reciproche mediante il presente accordo, il cui schema è stato approvato con delibera della Giunta dell'Unione n.23/2025;

12. E' intenzione delle parti sia transigere bonariamente i procedimenti suddetti sia la posizione debitoria;

13. Non è stato richiesto parere del Revisore dei conti poiché atto non di competenza consiliare che tratta liquidazione e specificazione contrattuale di somme (dovute dai Comuni) in base ai rispettivi ritardi nei pagamenti inferiore alla complessiva somma dovuta ;

Tutto ciò premesso tra

le parti si stipula e conviene quanto segue

Art. 1) Le premesse, nonché gli atti richiamati nelle premesse medesime, sono parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui costituiscono l'antecedente logico e giuridico.

Art. 2) Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, definiscono complessivamente, anche in via transattiva a saldo e stralcio, le rispettive posizioni e, pertanto, disciplinano la cessazione di ogni pendenza esistente al 30/11/2025 tra le medesime relative a ritardati pagamenti.

Per l'effetto, l'Unione:

a. riconosce di avere accumulato ritardi nei pagamenti delle fatture, come meglio riportato nella documentazione in atti;

b. si obbliga al pagamento degli interessi pari ad euro 90.000,00

(così ripartite : Vicovaro 49.905,68,Licenza 16.553,37,Percile 13.598,78, Roccagiovine 910,95 , Mandela 9.032,22)

entro il 31.03.2026 (se tale data verrà superata l'importo sarà pari ad euro 95.799,66) ;

Per l'effetto, la Società:

a. la società rinuncia ad ogni azione ed eccezione e richiesta di interessi moratori e/o da ritardato pagamento maturati fino al 30.11.2025.

I pagamenti di cui al precedente comma dovranno essere effettuati dall'Unione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della società dedicato alle commesse pubbliche.

Le Parti per quanto di rispettiva competenza si impegnano a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 4) Le Parti e i Comuni membri convengono che qualora l'Unione non corrisponda quanto dovuto alle condizioni indicate al precedente articolo 3 la società avrà facoltà di esigere dall'Unione il pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/02 delle fatture non pagate, quantificando gli interessi moratori in euro 5.799,66.

Art. 5) Il presente accordo ha valore transattivo novativo generale e non è impugnabile, né annullabile, nemmeno per errore di fatto.

L'Unione e la società dichiarano che con il presente atto, ai sensi di quanto nello stesso previsto, definiscono tutte le posizioni debitorie e creditorie relativamente ai crediti e ai debiti di cui alle premesse connessi ai ritardati pagamenti dall'all'affidamento e all'esecuzione del servizio di igiene urbana. La società e l'Unione con la sottoscrizione del presente atto e con l'adempimento di quanto in esso stabilito si danno reciprocamente atto e dichiarano di essere soddisfatti e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a nessun titolo relativamente agli interessi moratori per ritardato pagamento di tutte le fatture emesse nei confronti dell'Unione e dei Comuni maturati a fronte dell'esecuzione del servizio di igiene urbana appaltato;

il tutto con reciproca accettazione, ora per allora, delle rispettive rinunce.

Art. 6) Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente accordo, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Tivoli.

Art. 7) Nessuna modifica o integrazione del presente accordo sarà valida ed efficace a meno che non sia concordata per iscritto dalle medesime Parti che lo hanno sottoscritto o dai loro aventi causa.

Art. 8) Le Parti si danno reciprocamente atto che i legali rappresentanti dei Comuni si impegnano a versare all'Unione tutte le somme dovute dall'Unione alla società per quanto di rispettiva competenza e a tal fine sottoscrivono presente atto e che non potrà essere opposta alla società anche a titolo di esimente di responsabilità l'eventuale mancato versamento, anche parziale, da parte di uno o più Comuni delle somme predette.

Art. 09) Il presente accordo è stato negoziato ed oggetto di trattativa nel suo insieme e in ogni sua singola clausola e sarà registrato solo in caso d'uso.

Vicovaro,10.12.2025

PRAGMA CONSORTILE
Pierluigi Sciò

Unione dei Comuni della Valle Ustica
Il Presidente
Ilaria Passacantilli

Comune di Licenza
Ilaria Passacantilli

Comune di Mandela
Claudio Pettinelli

Comune di Percile
Claudio Giustini

Comune di Roccagiovine
Marco Bernardi

Comune di Vicovaro
Laura Mattiucci